

RICORSI IN CASSAZIONE

# Troppo garantismo per cause futili e la giustizia va a passo di lumaca

di PIETRO TRIMARCHI

**L'**eccessiva durata delle cause civili, che per quest'aspetto colloca l'Italia al 30° posto (seguita solo da Monaco, San Marino, Bosnia e Malta) nella graduatoria di 34 Paesi europei (Cepej, Commissione europea per l'efficienza della giustizia 2010), e quanto all'efficienza della tutela giudiziaria dei contratti la colloca in uno degli ultimi posti (158° su 183) della graduatoria in Doing Business 2012 della Banca Mondiale (Francia al 6° posto, Germania all'8°) costituisce a un tempo una lesione di diritti fondamentali dei cittadini, una causa di distorsione dei meccanismi finanziari e un freno (non l'unico) agli investimenti, soprattutto nel quadro della globalizzazione.

Una delle cause consiste nell'iper-garantismo, che ha condotto ad ammettere eccessive possibilità di proseguire la lite fino alla Cassazione. Circa 30.000 ricorsi annuali in Cassazione in materia civile sono un dato abnorme, dovuto al fatto che in Italia quello di Cassazione è un terzo giudizio con il riesame pressoché totale della lite, diversamente da altri Paesi, con i quali usiamo confrontarci, nei quali la possibilità di ricorso alla Corte Suprema è limitata a casi eccezionali. Le cifre parlano da sole: ai 30.000 ricorsi italiani fanno riscontro 3.404 ricorsi in Germania (dei quali solo 329 ammessi alla decisione), 3.519 in Spagna, 199 (di cui solo 62 ammessi alla decisione) nel Regno Unito (dati 2006 o 2007). Il giudizio di Cassazione ha conseguenze importanti sulla durata del processo, perché attualmente dura spesso fra i quattro e i cinque anni, cui si aggiunge, nel caso di Cassazione con rinvio, un'ulteriore durata fino ad altri quattro e talvolta cinque anni per il rinnovato giudizio d'Appello. Così l'iper-garantismo è causa importante dell'eccessiva durata dei processi, con un risultato prossimo al diniego di giustizia, a conferma della saggezza orientale, secondo la quale facilmente ogni cosa si muta nel suo contrario.

Quest'intollerabile situazione richiede un intervento energico ed efficace, e non mezzucci. Ascrivo alla categoria dei «mezzucci» il recente provvedimento legislativo che sotto il promettente titolo di «Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di Cassazione e alle Corti di Appello» (art. 26, l. 183/2011), ha disposto che le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti,

con atto sottoscritto personalmente e autenticato dal difensore, dichiara, entro il termine perentorio di sei mesi, la persistenza dell'interesse alla loro trattazione. Che cosa ci si ripromette da questa disposizione? Si spera che per distrazione venga omissis in qualche caso il richiesto (e fastidioso) adempimento, così da alleggerire un poco il carico di lavoro? La riduzione del contenzioso davanti alla Corte di Cassazione richiede misure serie. Richiede che la possibilità di ricorso sia ammessa solo quando la questione di diritto sia di importanza fondamentale, o quando l'evoluzione del diritto, o la salvaguardia dell'uniformità della giurisprudenza, richiedano una decisione della Suprema Corte, o in presenza della violazione di fondamentali principi procedurali (così, sostanzialmente, in Germania, Austria, Regno Unito, Svizzera, Svezia, Norvegia, Spagna) e sia normalmente esclusa per le questioni puramente economiche di scarso valore (Austria, Svizzera, Norvegia, Spagna, Polonia).

Particolarmente rigorosa ed efficace è la regola dei Paesi nei quali il ricorso alla Corte Suprema deve essere autorizzato dal giudice d'appello nella stessa sentenza impugnata, salva l'eccezionale possibilità di reclamo contro il suo diniego di autorizzazione (Germania, Regno Unito, Austria). Apparentemente in quest'ordine di idee si è recentemente introdotto in Italia un «filtro» presso la Corte di Cassazione, la quale può dichiarare inammissibile il ricorso, in sostanza, quando esso è manifestamente infondato. Ma questo «filtro» non equivale ai limiti vigenti negli altri Paesi ai quali si è accennato, perché mantiene la possibilità di ricorso su qualsiasi questione di diritto, e anche per insufficienza della motivazione in fatto: dunque per un ampio riesame di tutti gli aspetti della causa, così mantenendo alla Corte di Cassazione un ruolo diverso da quello attribuito alle Corti Supreme di cui s'è detto; esso non consente altro risparmio di tempo che quello corrispondente alla differenza fra una deliberazione sommaria e un esame approfondito da parte della Cassazione.

Ben altrimenti efficace è il filtro che riguarda la natura della questione, cioè la sua importanza di principio, o il suo scarso valore economico. Anche nel caso di «doppia conforme» (sentenza d'appello conforme a quella di primo grado) la possibilità di ricorso in Cassazione potrebbe ragionevolmente essere esclusa, salvo casi eccezionali.

Si tratta di una riforma più che opportuna, e ben possibile, anche se richiede che l'art. 111 della Costituzione sia modificato nel senso che la generale possibilità di ricorso per Cassazione per violazione di legge, ivi prevista, valga solo contro le sentenze sulla libertà personale, e non anche contro quelle in materia civile.

Va invece valutata con la massima prudenza l'idea, che è stata affacciata, di limitare le possibilità di appello.

Soprattutto in un sistema, come l'attuale, nel quale la decisione di primo grado è affidata a un giudice unico, l'esistenza di un possibile controllo costituisce una garanzia importante, e l'idea che la decisione sia assoggettabile a controllo costituisce una più che opportuna pressione

psicologica sul giudicante.

L'appellabilità potrebbe essere limitata, più di quanto non sia già attualmente stabilito, per le questioni bagatellari, dove il rischio di una decisione errata può essere tollerabile come parte degli inconvenienti necessariamente derivanti dalla convivenza sociale. Tenendo peraltro presente che una causa che appaia di scarso rilievo economico se singolarmente considerata, può avere importanza quando sia di natura ripetitiva: si può ricordare, per esempio, la marea di cause dinanzi ai giudici di pace, da cui è stata sommersa l'Enel dopo un *blackout* elettrico, con richieste anche di pretesi «danni esistenziali» (per esempio per non aver potuto assistere in televisione alla partita di calcio della squadra del cuore) per somme singolarmente modeste, ma complessivamente enormi.

Il numero enorme, e abnorme, delle liti è alla radice del problema, e su di esso si potranno fare ulteriori considerazioni e proposte.

